



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 30-05-2022

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2022

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di maggio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze ed in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Motta Luigi - SINDACO	Presente
2. ACETI GIULIO - CONSIGLIERE	Presente
3. FOLGHERA SANDRO - CONSIGLIERE	Presente
4. TORSETTA BARBARA - CONSIGLIERE	Assente
5. MERLI ANGELO - CONSIGLIERE	Presente
6. MOLINARI CARLA - CONSIGLIERE	Presente
7. SARTORIO FRANCESCO - CONSIGLIERE	Presente
8. BRIGATTI FRANCESCO - CONSIGLIERE	Presente
9. TITONE VINCENZO - CONSIGLIERE	Presente
10. TONDINA ROBERTO - CONSIGLIERE	Presente
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il DOTT. Luigi Motta, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2022.

VISTO:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021 con la quale l'autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- che con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 20 Aprile 2022 n. 10504, l'Ente Territorialmente Competente ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025 validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 363/2021 nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2013;
- che, con nota del 28 Marzo 2020, prot. 8336, il Consorzio di Area Vasta Basso Novarese, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha adottato la deliberazione n. 22/2022 relativa alla scelta dello schema regolatorio in merito alla qualità contrattuale optando per la scelta di posizionare il territorio interessato nello "Schema I – obblighi minimi";
- la deliberazione di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RILEVATO CHE:

- il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D. P. R. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, come previsto dall'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 n. 147, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

CONSIDERATO che il Comune di Gignese si è avvalso delle possibilità sopra elencate in modo da calmierare il più possibile gli scostamenti tariffari che alcune categorie hanno inevitabilmente dovuto subire con i diversi metodi di calcolo che si sono susseguiti negli anni (TARSU, TARES, TARI);

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF; riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, così che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi ai servizio;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe così che, per tale aspetto, rimane applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione delle tariffe TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media di rifiuti come dettagliatamente illustrato nella relazione allegata alla presente deliberazione (allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- tra i molteplici effetti sulle Utenze Non Domestiche (UND) provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

CONSIDERATO:

- che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito un fondo per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni TARI in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- che i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D. L. 73/2021, attingendo alle risorse assegnate per il 2020 e non utilizzate;
- che le risorse assegnate e non utilizzate saranno recuperate nell'anno 2023;

- che l'agevolazione massima consentita per le utenze domestiche per l'anno 2020 facenti parte del fondo di cui all'art 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 cd. Fondone ed iscritto in avanzo di amministrazione nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021 è pari ad € 10.116,67;
- che la somma disponibile per le utenze non domestiche iscritta in avanzo vincolato è pari a € 19.831,67 e che, applicando la riduzione come sotto specificato, si arriva a distribuire un importo pari a € 18.146,82;
- che si rende necessario, ed è volontà dell'Amministrazione, redistribuire tali somme ancora disponibili relative agli anni 2020 e 2021 alle utenze domestiche in difficoltà economica ed alle utenze non domestiche che anche quest'anno hanno subito limitazioni allo svolgimento delle attività per effetto della pandemia da COVID-19;
- che i suddetti ristori economici si concretizzeranno in una riduzione delle tariffe efficace solamente per l'anno 2022;

VISTO quanto sopra esposto, si stabilisce di applicare:

- 1) una riduzione del 45% sia sulla parte variabile sia sulla parte fissa alle seguenti categorie delle utenze non domestiche:
 - Musei, biblioteche, associazioni;
 - Campeggi, distributori carburanti;
 - Esposizioni, autosaloni;
 - Alberghi con e senza ristorante;
 - Negozi di abbigliamento, calzature, librerie ferramenta, ecc.
 - Attività artigianali tipo parrucchieri, barbieri, estetiste
 - Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub ecc.
 - Bar, caffè, pasticcerie.
 - Agriturismo b&b con e senza ristorante;
- 2) una riduzione del 50% sulla parte variabile per le utenze domestiche residenti e non residenti che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale ed essendo in possesso di un ISEE inferiore a € 20.000,00, e che ne facciano richiesta entro la data del 15/07/2022. L'agevolazione verrà calcolata per l'intero anno 2022. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza dei fondi assegnati per tale finalità (€ 10.116,67), così come specificato nell'allegato "A";

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle tariffe da applicare per l'anno 2022 come da allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno approvare anche la tariffa giornaliera della tassa rifiuti determinandola in base alla corrispondente tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/92, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 147 del 27/12/13;

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 1, comma 688 della legge 147 del 2013, gli enti locali devono stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e che il Comune di Gignese,

per l'anno 2022, prevede due rate a cadenza bimestrale come sotto specificato:

- **I RATA**, entro il **30 Settembre 2022**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto calcolato con le tariffe TARI 2021;
- **II RATA**, entro il **02 Dicembre 2022**, l'importo sarà pari al saldo del dovuto nell'anno, conteggiato con le tariffe TARI 2022;

Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 1, comma 444, Legge n. 228 del 2012;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, L. 388/00 secondo il quale le tariffe, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali ed i regolamenti delle entrate devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 Gennaio;
- l'art. 151, comma 1, D. Lgs 267/00 secondo il quale il bilancio di previsione si approva entro il 31 Dicembre dell'anno precedente; il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art. 1, comma 169, L. 296/06 secondo il quale le tariffe e le aliquote dei tributi devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 e l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 con i quali viene differito prima al 31 marzo 2022 e poi al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 art. 3, comma 5 quinquies, con il quale si prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono prendere atto dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

UDITO l'intervento del Cons. TITONE che nel dichiarare il voto di astensione del suo gruppo consiliare, evidenzia che il costo delle tariffe TARI è sempre in aumento rispetto agli anni passati e che le promesse elettorali dell'attuale maggioranza consiliare non si sono avverate;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

VISTO il parere dell'Organo di revisione;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n.

Astenuti n. 02 (Cons. TITONE, TONDINA)

Votanti n.07

Voti favorevoli n.07

Voti contrari n.0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto espresso:

- 1) Di approvare le tariffe TARI 2022 come da allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la tariffa giornaliera della tassa rifiuti in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- 3) Di approvare le scadenze di pagamento della tassa rifiuti dell'anno 2022 e precisamente:
 - **I RATA**, entro il **30 Settembre 2022**, l'importo sarà pari alla metà del dovuto calcolato con le tariffe TARI 2021;
 - **II RATA**, entro il **02 Dicembre 2022**, l'importo sarà pari al saldo del dovuto nell'anno, conteggiato con le tariffe TARI 2022;
Il contribuente avrà comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate in un'unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della seconda rata;
- 4) Di approvare, per i motivi in preambolo citati, la riduzione del 45% sulla parte variabile e sulla parte fissa per le seguenti categorie:
 - Musei, biblioteche, associazioni;
 - Campeggi, distributori carburanti;
 - Esposizioni, autosaloni;
 - Alberghi con e senza ristorante;
 - Negozi di abbigliamento, calzature, librerie ferramenta, ecc.
 - Attività artigianali tipo parrucchieri, barbieri, estetiste
 - Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub ecc.
 - Bar, caffè, pasticcerie.
 - Agriturismo b&b con e senza ristorante;
- 5) Di approvare una riduzione del 50% sulla parte variabile per le utenze domestiche residenti e non residenti che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale ed essendo in possesso di un ISEE inferiore a € 20.000,00, e che ne facciano richiesta entro la data del 15/07/2022. L'agevolazione verrà calcolata per l'intero anno 2022. Il contributo verrà erogato fino alla concorrenza dei fondi assegnati per tale finalità (€ 10.116,67), così come specificato nell'allegato "A";

- 6) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il Piano Economico Finanziario e che le riduzioni di cui ai punti precedenti, per presunte € 29.948,47, viene interamente finanziata con le risorse assegnate dal Ministero al Comune negli anni 2020 e 2021 non ancora utilizzate;
- 7) Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: 09

Astenuti n.02 (Cons. TITONE, TONDINA)

Votanti: 07

Voti favorevoli:07

Voti contrari:0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2022

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Gignese, li 22-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to DOTT. GIOVANNI BOGGI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2022

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis, 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Gignese, li 22-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to RAG. ROSITA MARI

Letto, confermato e sottoscritto

II SINDACO
Firmato digitalmente
F.to DOTT. Luigi Motta

II SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to DOTT. GIOVANNI BOGGI